

18. LA CORSA PER TRIESTE

L'ACCORDO DI BELGRADO

Accordo sottoscritto a Belgrado il 9 giugno 1945, entrato in vigore il 9 giugno 1945, per l'amministrazione provvisoria della Venezia Giulia.

1. La porzione del territorio della Venezia Giulia ad ovest della linea sulla carta allegata che include Trieste, le strade ferrate e le strade da là all'Austria via Gorizia, Caporetto e Tarvisio, assieme a Pola ed gli approdi sulla costa occidentale dell'Istria saranno sotto il Comando ed il controllo del Comandante Supremo Alleato.

2. Tutte le Forze Navali, Militari ed Aeree ad ovest della mappa allegata saranno messe sotto il suo Comando dal momento in cui questo accordo entra in vigore. Le Forze iugoslave in quest'area devono essere limitate ad un distaccamento di truppe regolari non superiore ai 2000 uomini. Queste truppe saranno mantenute dai servizi amministrativi del Comando Superiore Alleato.

Esse occuperanno un distretto scelto dal Comando Supremo Alleato a ovest della linea di divisione e non saranno autorizzate ad accedere alla parte restante dell'area.

3. Per mezzo di un Governo Militare Alleato, il Comandante Supremo Alleato governerà l'area ad ovest della linea sulla mappa allegata, Pola e le altre aree della costa occidentale dell'Istria nel modo in cui egli riterrà necessario. Una piccola Missione iugoslava può essere dislocata presso il Quartier Generale dell'Ottava Armata in qualità di osservatori.

Verrà utilizzata ogni amministrazione civile iugoslava che è già attivata e che, dal punto di vista del Comandante Supremo Alleato, sta lavorando soddisfacentemente. Il Governo Militare Alleato sarà, comunque, autorizzato ad utilizzare le autorità civili che stimi più adatte in qualsiasi luogo e a cambiare il personale amministrativo a sua discrezione.

4. Il maresciallo Tito ritirerà le Forze regolari iugoslave ora nella parte della Venezia Giulia ad ovest della linea sulla mappa allegata e quelle nella città e dintorni di Pola entro le 8 GMT del 12 giugno 1945. Accordi per il mantenimento del distaccamento iugoslavo di cui al paragrafo 2 saranno portati avanti tra il Comandante Supremo Alleato e l'Alto Comando Jugoslavo.

5. Tutte le forze irregolari in quest'area, in ogni caso in accordo con le decisioni del Comandante Supremo Alleato, o consegneranno le loro armi nelle mani della Autorità Militari Alleate e si scioglieranno, o si ritireranno dall'area.

6. Il Governo Jugoslavo libererà i residenti dell'area che ha arrestato o deportato, con l'eccezione delle persone che possedevano la nazionalità jugoslava nel 1939, e restituirà le proprietà confiscate o tolte.

Il confine più lungo

DOCUMENTI

7. Questo accordo non pregiudica o influisce in alcun modo sulla destinazione definitiva delle parti della Venezia Giulia ad ovest della linea. Allo stesso modo l'occupazione militare e l'amministrazione da parte della Jugoslavia delle parti della Venezia Giulia ad est della linea non influisce in alcun modo sulla destinazione definitiva di quell'area.

Firmato a Belgrado, 9 giugno 1945

Dr. Ivan Subasić Ministro degli affari esteri [Jugoslavia]
R. C. Skrine Stevenson Ambasciatore di S. M. Britannica
Richard C. Patterson Jr Ambasciatore degli Stati Uniti